

Provvedimento del **10 gennaio 2022**

**Oggetto: Proroga del contratto inerente l'affidamento dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per il Consorzio per la Ricerca Sanitaria. - CIG ZB32ADC609**

**Premesso che** il d.lgs. 81/2008 (*Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro*) introduce la figura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ("RSPP") quale «(...) *persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi*». Si tratta di una figura preposta a tutte le mansioni inerenti la prevenzione e la protezione sul luogo di lavoro di persone e cose, prima fra tutti l'individuazione dei fattori di rischio. Valutati i rischi, al RSPP spetta inoltre la progettazione di adeguate misure di sicurezza atte a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e la verifica della corretta applicazione delle stesse.

L'RSPP è quindi una figura strategica che, pertanto, deve possedere idoneo titolo di studio e adeguata formazione (ed aggiornamento) con specifico riguardo alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

L'art. 31, comma 1, del d.lgs. 81/2008 prevede altresì che «(...) *il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all'interno della azienda (...), o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo*». Il successivo comma 4 stabilisce che «*Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 32*».

**Appurata** l'assenza, tra le risorse umane del Consorzio, di soggetti in possesso di adeguata istruzione e formazione con specifico riguardo alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e, pertanto, la necessità di rivolgersi all'esterno per lo svolgimento di tale incarico.

**Preso atto** che il d.lgs 50/2016 "*Codice dei contratti pubblici*", come modificato dalla legge 120/2020 ("*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*"), stabilisce all'art. 36, comma 2, che per i "*contratti sotto soglia*", «*Fermo restando quanto previsto (...) le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture (...) secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici (...)*».

L'art. 1, comma 2, lett a) della legge ha inoltre disposto che, «(...) *le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, (...) secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 75.000 euro e per servizi e forniture, (...)*».

**Appurato** che il d.l. 77 del 31/05/2021 "*Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*", all'art. 51, commi 1 e 2, ha stabilito che le modifiche di cui alla legge 120/2020 sono prorogate fino al 30/06/2023 inoltre, le soglie di cui all'art. 35 del d.lgs. 50/2016 per le forniture di beni

e servizi sono innalzate a € 140.000.

**Preso atto** che l'art. 36 del d.lgs. 50/2016, al comma 3, prevede che «*Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'art. 32, comma 2, d.lgs. 50/2016 [oggetto dell'affidamento, importo, fornitore, ragioni della scelta del fornitore, possesso dei requisiti di carattere generale]. (...)».*

**Dato atto** che, al fine di disciplinare l'affidamento delle forniture di beni e servizi "sotto soglia", il Consorzio si è dotato di apposito "Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria" (di seguito "Regolamento"), approvato dall'Assemblea in data 05 ottobre 2020, che recepisce le suindicate disposizioni del d.lgs. 50/2016 nonché il contenuto delle Linee Guida ANAC.

L'art. 4.2, comma 2, prevede, in particolare, che «*(...) per gli appalti di importo inferiore a € 40.000 il Consorzio può procedere ad affidamento diretto, anche senza la richiesta di preventivi, quanto ricorressero una delle seguenti fattispecie: (...) • Per servizi di consulenza contabile, amministrativa, paghe-lavoro, sicurezza, medico-sanitaria in cui risulti fondamentale la continuità del servizio e l'efficacia amministrativa;».*

**Appurato** che, con Provvedimento dell'allora Amministratore delegato del Consorzio del 08/01/2020, a seguito di apposito avviso pubblico e selezione della migliore offerta, si procedeva ad affidare all'operatore economico Sicla Srl (dott. Cazzagon) l'incarico di RSPP per il Consorzio, per una durata pari a 24 mesi e un importo complessivo di € 5.906,00 oltre oneri.

L'Amministratore delegato del Consorzio, in virtù dell'imminente scadenza dell'affidamento in essere ed appurata la facoltà a tal fine consentita nell'ambito del precedente affidamento, verificato il positivo esercizio delle attività richieste nel corso del biennio contrattuale e dato atto che permane l'assenza di personale interno con le adeguate specifiche competenze, ritiene opportuno e necessario procedere all'esercizio della proroga contrattuale dell'incarico, con durata pari a 24 mesi.

Sulla base delle premesse sin qui esposte,

**preso atto** dell'imminente scadenza del contratto in essere inerente l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ("RSPP") aggiudicato dal Consorzio con Provvedimento del 08/01/2020;

**preso atto** dell'opzione prevista all'interno del succitato contratto, e consistente nella facoltà di proroga per un periodo massimo pari a 24 mesi;

**ritenuto che**, in ragione del permanere dell'assenza di personale interno con le adeguate specifiche competenze, il Consorzio necessita, anche per gli anni 2022÷2023, di affidare esternamente l'incarico di RSPP;

**in osservanza** alle disposizioni nazionali e regolamentari riportate in premessa;

**evidenziato** che, con la sottoscrizione del presente atto, l'Amministratore Delegato, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, dichiara che in relazione alla presente procedura non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001 né sussistono conflitti di interesse di cui all'art. 42 del d.lgs 50/2016, all'art. 6 bis della legge 241/90 ed agli artt. 6, 7 e 14 del DPR 62/2013

L'Amministratore Delegato **determina**

- di esercitare, per le motivazioni illustrate in premessa e qui da intendersi integralmente richiamate, la facoltà di proroga dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ("RSPP") per il Consorzio, a decorrere dal 08/01/2022 e con durata pari a 24 mesi, con il seguente operatore economico

**Sicla Srl (dott. Cazzagon), via Ronzinella n. 24, 31021 Mogliano Veneto (TV) (C.F. 02863820276)**

- di dare atto che l'importo complessivo della proroga risulta **pari a € 5.906,00 oltre oneri**;
- di autorizzare l'esecuzione del contratto in via d'urgenza - ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13, del d.lgs. 50/2016 e dell'art. 8, comma 1, lett a), della l. 120/2020 di Conversione in legge con modificazioni del dl. 76/2020 - ritenuto che le tempistiche necessarie per la verifica dell'insussistenza, in capo all'aggiudicatario, dei motivi di esclusione richiesti per la partecipazione alla procedura, siano incompatibili con la necessità di garantire l'operatività del Consorzio.

Padova, 10 gennaio 2022

Amministratore Delegato  
dott. Federico Boi

*Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs.  
82/2005 s.m.i. e norme collegate*